

# CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI (CCJE)

Parere n.23 del CCJE (2020) Strasburgo 6 novembre 2020

## Il ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell'indipendenza della giustizia

### I. Introduzione

1. In adempimento del mandato conferitogli dal Comitato dei Ministri, il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) ha redatto il presente Parere sul ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell'indipendenza della giustizia.

2. Questo Parere è stato elaborato sulla base dei Pareri precedenti del CCJE, della Magna Carta dei Giudici (2010) del CCJE e degli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Carta Europea del 1998 sullo statuto dei giudici, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec (2010)12 su Giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità, la Raccomandazione CM/Rec (2007) 14 sullo statuto giuridico delle organizzazioni non governative in Europa, il Rapporto della Commissione Europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla libertà di espressione dei giudici (CDL-AD (2015) 018) e le Linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione adottate dalla Commissione di Venezia e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (OSCE/ODIHR). E' stato inoltre tenuto conto dei Principi fondamentali delle Nazioni Unite relativi all'indipendenza della magistratura, dei Principi di Bangalore sulla deontologia giudiziaria, dello Statuto universale del giudice adottato dalla Associazione internazionale dei giudici (IAJ), del primo rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite del 21 maggio 2012 sul diritto di pacifica riunione e sulla libertà di associazione (A/HRC/20/27) e dal terzo rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati del 24 giugno 2019 sull'esercizio della libertà di espressione, di associazione e di pacifica riunione da parte dei giudici e dei pubblici ministeri.

3. Questo Parere tiene conto inoltre delle risposte dei membri del CCJE al questionario sul ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell'indipendenza della giustizia, nonché della sintesi delle risposte e del progetto preparatorio predisposto dall'esperto nominato dal Consiglio d'Europa, il giudice Gerhard Reissner<sup>1</sup>.

### II. Ambito di applicazione del Parere.

4. In 12 dei 35 Stati membri che hanno risposto al questionario, esiste una sola associazione di giudici. Nella maggioranza degli Stati membri, esiste più di una associazione.

5. L'indagine condotta presso gli Stati membri mostra che esiste una grande varietà di associazioni di giudici. I criteri di adesione sono differenti, così come gli obiettivi e vi è una grande varietà quanto alla dimensione e alla rappresentatività.

6. Alcune associazioni sono aperte solo ai giudici ad un certo livello della giurisdizione; ad esempio talora i giudici della Corte Suprema hanno una loro associazione. Altre sono composte da giudici specializzati in una determinata materia. Le associazioni specializzate più ricorrenti sono le associazioni dei giudici amministrativi. Vi sono inoltre associazioni delle donne giudici<sup>2</sup>. Tuttavia la maggior parte delle associazioni sono aperte all'adesione di tutti i giudici.

---

<sup>1</sup> Il giudice Reissner è stato Presidente del CCJE nel 2012-2013 ed è membro da lunga data del gruppo di lavoro del CCJE

<sup>2</sup> La Bosnia-Erzegovina, l'Italia, il Regno Unito, la Slovacchia e l'Ucraina hanno riferito della esistenza di associazioni di donne giudici.

7. L'adesione a tutti i tipi di associazione è volontaria. Ne deriva che il numero dei membri può essere molto differente tra l'una e l'altra associazione nonché, ciò che è più rilevante, la rappresentatività delle associazioni, cioè la percentuale di aderenti rispetto a chi avrebbe titolo, varia sensibilmente.

8. Le associazioni di giudici possono essere dotate di personalità giuridica. La maggior parte sono stabilite sulla base della legge sulle associazioni civili, ma alcune sono costituite come gruppi informali di giudici.

9. Tutte le associazioni di giudici offrono ai loro membri una rete e una piattaforma di scambio e di comunicazione. I principali obiettivi della grande maggioranza delle associazioni sono quelli di promuovere e difendere l'indipendenza dei giudici e lo Stato di diritto e di proteggere statuto e condizioni adeguate di lavoro dei giudici. Tra gli altri obiettivi importanti figurano la formazione dei giudici, la deontologia dei giudici e il contributo alle riforme della giustizia e allo sviluppo del diritto.

10. Ai fini del presente Parere, le associazioni dei giudici sono organizzazioni autonome, senza scopo di profitto, dotate o meno di personalità giuridica, composte da membri che aderiscono volontariamente.

11. Nella maggior parte delle associazioni, l'adesione è aperta ai giudici, inclusi in molti casi i pensionati. In certe associazioni è ammessa l'adesione dei giudici in tirocinio e degli assistenti di giustizia. Infine possono essere membri dell'associazione dei giudici anche i pubblici ministeri, in particolare ove vi è un carriera comune per giudici e pubblici ministeri.

### **III. Il quadro giuridico internazionale ed europeo**

12. La Dichiarazione universale dei diritti umani<sup>3</sup>, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP)<sup>4</sup> e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)<sup>5</sup> garantiscono a ciascuno la libertà di associazione, cioè il diritto di costituire delle associazioni e di aderirvi.

13. Come tutti gli individui, i giudici godono di questi diritti fondamentali, che sono garantiti dai documenti sopra menzionati<sup>6</sup>. Nell'esercizio del loro diritto alla libertà di riunione pacifica, i giudici debbono tenere a mente le loro responsabilità ed evitare le situazioni che potrebbero essere considerate incompatibili con l'autorità della loro istituzione o con il dovere di essere indipendenti ed imparziali e di essere percepiti come tali<sup>7</sup>.

14. La libertà di associazione non tutela soltanto gli interessi personali dei giudici, ma anche gli interessi di tutto il potere giudiziario. La libertà di espressione dei giudici è espressamente garantita

---

<sup>3</sup> Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 18 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, articolo 20/1

<sup>4</sup> Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite

<sup>5</sup> Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, articolo 11/1

<sup>6</sup> Parere n.3 (2002) del Comitato Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) sui principi e regole che reggono gli imperativi professionali applicabili ai giudici, in particolare la deontologia, i comportamenti incompatibili e l'imparzialità, paragrafo 27

<sup>7</sup> Vedi anche il terzo rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati del 24 giugno 2019 sull'esercizio della libertà di espressione, di associazione e di pacifica riunione da parte dei giudici e dei pubblici ministeri, 24 giugno 2019, Raccomandazione 107

dai Principi fondamentali delle Nazioni Unite relativi all'indipendenza della magistratura<sup>8</sup>, dai Principi di Bangalore sulla deontologia giudiziaria<sup>9</sup> e dallo Statuto universale del giudice<sup>10</sup>.

15. In Europa, la libertà di associazione dei giudici è stata precisata nel 1988 dalla Carta Europea sullo statuto dei giudici<sup>11</sup> e nel 2010 dalla Raccomandazione (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, intitolato "I giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità"<sup>12</sup> e dalla Magna Carta dei giudici (Principi fondamentali) del Comitato Consultivo dei Giudici Europei (CCJE)<sup>13</sup>. La Carta europea sottolinea il contributo delle associazioni dei giudici alla difesa dei diritti statutari dei giudici, un aspetto ripreso dalla Raccomandazione (2010) 12, che precisa il punto centrale dello statuto dei giudici – l'indipendenza – e aggiunge una dimensione supplementare, la promozione dello Stato di diritto. La Magna Carta dei giudici intende questo obiettivo come quello di "difendere la missione del potere giudiziario nella società". Questa tendenza all'allargamento degli obiettivi si percepisce egualmente nell'analisi degli obiettivi delle associazioni dei giudici e, sempre più, l'attenzione riservata allo statuto dei giudici si accompagna ormai ad una sensibilizzazione altrettanto forte al rispetto dello Stato di diritto.

#### **IV. Fondamento e obiettivi delle associazioni di giudici**

16. I giudici sono le pietre angolari degli Stati fondati sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani<sup>14</sup>. E' conseguenza logica di questo ruolo il fatto che i documenti europei sopra ricordati prevedano due obiettivi prioritari – ripresi nello statuto di numerose associazioni di giudici come loro obiettivi prioritari – che sono: 1) stabilire e difendere l'indipendenza del potere giudiziario; 2) promuovere e rafforzare lo Stato di diritto. Questi due obiettivi favoriscono il rispetto effettivo del diritto fondamentale a un equo processo da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, enunciato all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

17. Il primo obiettivo di una associazione di giudici – stabilire e difendere l'indipendenza del potere giudiziario – ingloba, tra gli altri, la difesa dei giudici e del potere giudiziario contro ogni lesione del principio di indipendenza, la rivendicazione di risorse sufficienti e di condizioni di lavoro soddisfacenti, la ricerca di una remunerazione e sicurezza sociale adeguate, la reazione contro critiche ed attacchi ingiusti nei confronti del potere giudiziario e di singoli giudici, elaborare, promuovere e mettere in opera norme deontologiche e la salvaguardia della non discriminazione e della parità tra i sessi.

18. Il secondo obiettivo di una associazione di giudici – promuovere e rafforzare lo Stato di diritto – comprende, tra gli altri, l'impegno per la formazione professionale, lo scambio e la condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche, il contributo all'amministrazione della giustizia in collegamento con tutti coloro che ne portano al responsabilità e la trasmissione delle conoscenze e delle informazioni ai media e al grande pubblico sul ruolo dei giudici, sul potere giudiziario e lo Stato di diritto.

19. Gli obiettivi finora citati non riguardano soltanto le associazioni dei giudici. Diversi altri attori, all'interno e all'esterno del sistema giudiziario, svolgono un ruolo nel raggiungerli. Il mutuo rispetto, l'apertura, il supporto e la cooperazione sono fattori indispensabili per perseguirli.

---

<sup>8</sup> Principi fondamentali delle Nazioni Unite relativi all'indipendenza della magistratura adottati dall'Assemblea generale il 29 novembre 1985 paragrafo 9

<sup>9</sup> Principi di Bangalore sulla deontologia giudiziaria, principi 4-6

<sup>10</sup> Statuto universale del giudice adottato dall'UIM il 14 novembre 2017 art. 3/5

<sup>11</sup> Carta Europea sullo statuto dei giudici, principi 1.7 e 1.8

<sup>12</sup> Raccomandazione (2010) 12 paragrafo 25

<sup>13</sup> Magna Carta dei giudici (Principi fondamentali) 17 novembre 2010 paragrafo 12

<sup>14</sup> Sul ruolo del potere giudiziario vedi il Parere n.18 (2015) del Comitato Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) sul ruolo del sistema giudiziario e le sue relazioni con gli altri poteri dello Stato in una democrazia moderna

20. Le associazioni di giudici possono inoltre promuovere riunioni con rappresentanti della società civile che esprimano le attese della società nei confronti del sistema giudiziario e dell'amministrazione della giustizia<sup>15</sup>.

21. Uno degli evidenti obiettivi di una associazione di giudici consiste nel creare una rete tra i suoi membri. Ciò consente di mettere in contatto giudici che esercitano le loro funzioni monocraticamente o in collegio, ma che hanno interessi e bisogni comuni. Il fatto di offrire ai giudici possibilità di dialogo e di critica reciproca contribuisce a migliorare l'indipendenza attraverso l'autocritica interna e a sviluppare un sistema giudiziario forte e fondato su valori. Far parte di una associazione consente ai giudici di condividere esperienze e buone pratiche<sup>16</sup>. Questo modo di procedere è particolarmente fecondo quando lo scambio avviene tra giudici di diverso livello e di diversi uffici. Le associazioni dei giudici possono inoltre offrire ai giudici specializzati la possibilità di approfondire le proprie conoscenze e contribuire in tal modo all'applicazione coerente della legge. Infine, ed è molto importante, queste associazioni permettono ai giudici di sviluppare un sentire comune sull'indipendenza del potere giudiziario, il diritti umani e lo Stato di diritto.

22. Le associazioni dei giudici inoltre facilitano la cooperazione transfrontaliera e permettono scambi con associazioni di altri Stati membri. Legami si instaurano anche attraverso un certo numero di associazioni e organizzazioni giudiziarie europee. In questo modo le associazioni nazionali dei giudici si aprono allo scambio di esperienze tra i loro membri e svolgono un ruolo importante nella diffusione dei principi europei tra le comunità nazionali dei giudici.

23. Tenuto conto delle caratteristiche rilevanti sopra ricordate delle associazioni dei giudici e della loro importanza per la difesa dei valori fondamentali dei sistemi giudiziari degli Stati membri, il CCJE auspica fortemente che esista almeno una di queste associazioni in ciascun sistema giudiziario.

## **V. Come le associazioni dei giudici possono raggiungere il loro obiettivi**

### **A) All'interno del potere giudiziario**

24. Per promuovere e difendere l'indipendenza dei giudici e del potere giudiziario, le associazioni dei giudici devono mettere in opera un ampio ventaglio di attività. L'indipendenza dei singoli giudici esige l'indipendenza del potere giudiziario<sup>17</sup>. L'indipendenza esige non soltanto l'esclusione di ogni influenza esterna, ma anche di quella che può essere esercitata all'interno del sistema giudiziario<sup>18</sup>. Le associazioni dei giudici sono spesso oggetto di minacce, critiche o attacchi ingiusti. Ma è ancora più difficile contrastare le indebite ingerenze, si tratti di decisioni delle autorità competenti che influiscono sulla carriera dei giudici (nomina, promozione, trasferimenti, procedure disciplinari e di valutazione, etc.) o di ogni altra decisione riguardante l'amministrazione dei tribunali.

25. La competenza per queste decisioni è attribuita ai Consigli di Giustizia, alle istanze amministrative dei tribunali, ai presidenti dei tribunali e talora anche al potere esecutivo (Governo o Ministro della Giustizia). Per raggiungere i loro obiettivi le associazioni dei giudici debbono pertanto interloquire con queste istanze.

---

<sup>15</sup> CM/Rec (2010)12 paragrafo 20

<sup>16</sup> Così avviene tra giudici di uno stesso ufficio giudiziario poiché numerosi Stati membri organizzano riunioni regolari tra giudici volte alla "diffusione delle evoluzioni legislative e giurisprudenziali, ma anche buone pratiche"; vedi il rapporto della Commissione europea per l'efficacia della giustizia CEPEJ "Romper l'isolamento del giudice. Linee direttrici volte a migliorare il saper-fare e il saper-essere del giudice, rafforzare la condivisione delle conoscenze e la collaborazione, superare una cultura giudiziaria di isolamento", 6 dicembre 2019, CEPEJ (2019) 15, p.8

<sup>17</sup> CM/Rec (2010)12 paragrafo 4

<sup>18</sup> CEDU *Parlov-Tkalic c. Croazia*, sentenza n.24810/06, paragrafo 86, *Agrokompleks c. Ucraina*, sentenza n.23465/03, paragrafo 137 e altri

26. Questi contatti debbono essere fondati sull'apertura, il rispetto dei rispettivi ruoli e competenze e la volontà di confrontarsi con gli argomenti degli altri. Le associazioni dei giudici non devono intervenire nelle decisioni sulla carriera, ma possono controllare se gli organi competenti seguono corrette procedure e corretti criteri.

27. Gli amministratori dei tribunali devono essere consapevoli che le associazioni dei magistrati non soltanto esprimono la posizione dei loro membri, ma anche il risultato dello scambio delle diverse esperienze dei loro membri. Spesso sono proprio coloro che operano sul campo che sanno ciò che è più utile per la pratica. Il CCJE raccomanda che siano previste strutture composte da giudici del tribunale con compiti consultivi al presidente del tribunale<sup>19</sup>. Nello stesso modo le associazioni dei giudici potrebbero svolgere questo ruolo consultivo nei confronti delle istanze amministrative degli uffici giudiziari ad ogni livello.

28. Questo coinvolgimento delle associazioni dei giudici sugli obiettivi strategici e su questioni importanti di applicazione generale può essere fruttuoso e auspicabile soprattutto a livello delle istanze amministrative dei tribunali, responsabili dell'adozione di direttive e regolamenti.

29. Nella maggioranza degli Stati membri le decisioni relative alla carriera dei giudici e /o l'amministrazione dei tribunali sono attribuite a Consigli di Giustizia<sup>20</sup>. Il loro compito generale è quello di preservare l'indipendenza del potere giudiziario e dei singoli giudici e di salvaguardare lo Stato di diritto<sup>21</sup>. Le attribuzioni dei Consiglio di Giustizia coincidono dunque con gli obiettivi principali delle associazioni dei giudici. Spesso vi è una convergenza di punti di vista, ma posizioni differenti possono emergere tra associazioni dei giudici e Consigli di Giustizia, che generalmente hanno una composizione mista (giudici e non giudici). In questi casi è auspicabile un aperto scambio di opinioni.

30. Nella ricerca di buone pratiche, il CCJE ha appreso che in due Stati membri<sup>22</sup>, esistono consigli consultivi composti, tra l'altro, da rappresentanti delle associazioni di giudici e pubblici ministeri, ove sono affrontate le questioni riguardanti i loro interessi professionali, compreso il loro statuto, le condizioni di lavoro, la remunerazione ed altro e formulati pareri non vincolanti sulle riforme legislative pertinenti. Il CCJE raccomanda queste iniziative.

31. Il CCJE ha rilevato che in numerosi Stati membri, l'associazione dei giudici esercita una certa influenza sulla selezione dei membri del Consiglio di Giustizia in diversi modi: facoltà di emettere un parere sui candidati<sup>23</sup>, sostenere i candidati per i quali è richiesto che un certo numero di colleghi proponga la nomina<sup>24</sup>, possibilità di presentare dei giudici<sup>25</sup> ovvero obbligo di presentare candidati<sup>26</sup>, assumere un ruolo formale e previsto dalla legge nella selezione<sup>27</sup>, ovvero eleggere direttamente i membri<sup>28</sup>.

32. A condizione che non leda l'indipendenza dei lavori del Consiglio di Giustizia, questa partecipazione alla selezione dei membri può essere auspicabile. Occorre tuttavia vigilare affinché questo sistema non conduca alla politicizzazione dell'elezione e dei lavori del Consiglio. In ogni caso non deve esserci alcuna discriminazione e i membri di una associazione di giudici devono essere liberi di divenire membri del Consiglio di Giustizia.

---

<sup>19</sup> Parere n. 19(2016) del CCJE sul ruolo dei presidenti di tribunale, paragrafo 19

<sup>20</sup> Parere n.10(2007) del CCJE su "Il Consiglio di Giustizia al servizio della società", paragrafo 42

<sup>21</sup> Ibid, paragrafi 8ff e 41f

<sup>22</sup> Belgio (Consiglio consultivo della magistratura), Bulgaria (Consiglio di partenariato)

<sup>23</sup> Bulgaria

<sup>24</sup> Spagna, Romania

<sup>25</sup> Norvegia (proposta dei giudici membri della Commissione delle nomine), Slovacchia (proposta come ogni associazione civica)

<sup>26</sup> Azerbaigian (due nomine per ciascuno dei sette posti di giudici membri)

<sup>27</sup> Paesi Bassi

<sup>28</sup> Macedonia del Nord (presidente, un membro e i loro aggiunti)

33. Numerose associazioni di giudici sono coinvolte nella formazione dei giudici, sia direttamente organizzando corsi di formazione, creando materiali o strutture di formazione<sup>29</sup>, mettendo a disposizione formatori esperti, sia, almeno, formulando raccomandazioni all'istituzione incaricata della formazione. Nel suo Parere n.4 (2003) sulla formazione iniziale e continua appropriata dei giudici a livello nazionale ed europeo il CCJE indica che il potere giudiziario deve assumere un ruolo maggiore nell'organizzazione della formazione o esserne direttamente responsabile e che la formazione non deve essere affidata ai poteri esecutivo o legislativo<sup>30</sup>. Il coinvolgimento delle associazioni di giudici che sono vicine ai bisogni e all'esperienza pratica dei loro membri è del tutto appropriato.

34. I principi deontologici della condotta professionale devono essere elaborati dai giudici stessi<sup>31</sup>. Il fatto che dei giudici aderiscano volontariamente ad associazioni e che vi sia un foro di scambi e di dibattito garantisce un impegno forte da parte dei giudici riguardo ai principi di condotta elaborati dalle associazioni dei giudici<sup>32</sup> o comunque il contributo all'elaborazione di tali principi quando le associazioni vi hanno attivamente partecipato<sup>33</sup>.

35. Per le stesse ragioni le associazioni dei giudici hanno titolo per porre in essere una struttura incaricata di dare pareri ai giudici che si trovino a confrontarsi con un problema relativo alla deontologia professionale o alla compatibilità con il loro statuto di attività non giudiziarie<sup>34</sup>.

36. In alcuni Stati membri, le associazioni di giudici possono rappresentare i giudici, a loro richiesta, nelle procedure disciplinari. Non vi possono essere obiezioni al fatto che le associazioni dei giudici rappresentino i loro membri nelle procedure disciplinari e contribuiscano ad assicurare una procedura equa, soprattutto se questi procedimenti sono utilizzati in maniera abusiva per orchestrare la rimozione di alcuni giudici. Occorre tuttavia vegliare ad evitare ogni apparenza di protezione, da parte delle associazioni, di giudici che abbiano tenuto condotte scorrette. Favorire una credibile responsabilizzazione dei giudici e del potere giudiziario è un compito importante delle associazioni dei giudici.

## **B) In relazione con gli altri poteri dello Stato**

37. Il CCJE ritiene che le associazioni di giudici debbano evitare di orientare le loro attività in funzione degli interessi di partiti politici o di candidati a funzioni politiche e inoltre che non debbano coinvolgersi in temi politici estranei ai loro obiettivi.

38. Le associazioni di giudici rappresentano l'esperienza e l'opinione dei giudici e debbono trovare il modo di trasmettere le loro riflessioni e proposte agli altri poteri dello Stato. Il CCJE concorda con le osservazioni della esposizione dei motivi dell'art.1.8 della Carta europea sullo statuto dei giudici nel senso che i giudici devono essere associati "alla formazione del bilancio riservato alla giustizia

---

<sup>29</sup> Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Germania, Grecia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Romania, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina

<sup>30</sup> Parere n.4 (2003) sulla formazione iniziale e continua appropriata dei giudici a livello nazionale ed europeo, paragrafo 16; vedi anche la Carta europea sullo statuto del giudice, paragrafo 2.3

<sup>31</sup> Parere n.3 (2002) del CCJE sui principi e regole relativi alla condotta professionale dei giudici, in particolare deontologia, incompatibilità e imparzialità, paragrafi 48 (ii) e 49 (iii); vedi inoltre la Raccomandazione 2010 (12) paragrafo 73

<sup>32</sup> Le associazioni dei giudici hanno elaborato codici etici nei seguenti paesi: Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, Malta, Norvegia Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Svizzera.

<sup>33</sup> Le associazioni dei giudici dei seguenti paesi sono state in diverse maniere coinvolte nella elaborazione delle norme etiche: Azerbaigian, Belgio, Estonia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del nord, Montenegro, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Svezia, Turchia, Ucraina.

<sup>34</sup> Parere n.3 (2002) del CCJE sui principi e regole relativi alla condotta professionale dei giudici, in particolare deontologia, incompatibilità e imparzialità, paragrafo 49 (iv); vedi inoltre la Raccomandazione 2010 (12) paragrafo 74

globalmente e alle risorse assegnate ai singoli uffici giudiziari, ciò che implica procedure di consultazione o di rappresentazione a livello nazionale e locale. Questo riguarda anche più in generale l'amministrazione della giustizia e dei singoli uffici giudiziari [...] La consultazione dei giudici, attraverso i loro rappresentanti o le loro organizzazioni professionali, sui progetti di modifica del loro statuto o la definizione delle condizioni della loro remunerazione e della protezione sociale, compresa la pensione, deve consentire che i giudici non siano esclusi dalle procedure di regolazioni di queste materie [...]”.

39. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha considerato che “La democrazia partecipativa, fondata sul diritto di sforzarsi a determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità di un'autorità pubblica, alimenta la democrazia rappresentativa e diretta e che il diritto della partecipazione civile alla decisione politica dovrebbe essere assicurato agli individui, alle organizzazioni non governative (ONG) e alla società civile nel suo insieme”<sup>35</sup>. Per quanto riguarda le organizzazioni non governative il Comitato dei Ministri ha riconosciuto “il contributo essenziale che le organizzazioni non governative (ONG) apportano allo sviluppo e alla realizzazione della democrazia e dei diritti umani, in particolare attraverso la sensibilizzazione del pubblico e la partecipazione alla vita pubblica, vigilando sulla trasparenza e sulla necessità per le autorità pubbliche di rendere conto”<sup>36</sup>. Le ONG devono essere consultate nel corso della preparazione delle leggi e regolamenti che hanno incidenza sui loro statuti, il loro finanziamento e i loro ambiti di intervento<sup>37</sup>.

40. Il CCJE è convinto che queste possibilità di partecipazione devono essere accordate alle associazioni di giudici, nonostante non si tratti di associazioni della società civile, ma di organizzazioni i cui membri occupano una posizione all'interno del terzo potere dello Stato. Il CCJE nel suo Parere n. 18 (2015) sul ruolo del sistema giudiziario e le sue relazioni con gli altri poteri dello Stato in una democrazia moderna, fornisce orientamenti sul confronto con gli altri poteri dello Stato<sup>38</sup>, il dialogo con il pubblico<sup>39</sup> e il limite necessario nelle relazioni tra i tre poteri<sup>40</sup>. Il presente Parere deve essere utilizzato nella stessa maniera, come fonte di orientamento per le relazioni tra associazioni di giudici e poteri legislativo ed esecutivo.

41. Il CCJE approva la partecipazione delle associazioni di giudici alla procedura legislativa nel caso di progetti di legge riguardanti il settore della giustizia, presentati dal potere esecutivo. Quando sono istituite commissioni per la riforma o gruppi simili per progetti strategici devono esservi coinvolti rappresentanti delle associazioni dei giudici designati dalle loro associazioni. Più in generale il potere esecutivo a tutti i livelli dovrebbe chiedere il parere delle associazioni dei giudici – e tenerne conto – sui progetti e le riforme in materia di giustizia, ivi comprese le questioni di bilancio e l'allocazione delle risorse, le condizioni di lavoro e tutti gli aspetti dello statuto dei giudici.

42. In alcuni Stati membri la partecipazione formale delle associazioni dei giudici alla procedura di elaborazione e modifica delle leggi è garantita da una disciplina formale a livello di legge o regolamento<sup>41</sup>. In molti altri Stati membri si tratta comunque di una pratica corrente<sup>42</sup>. Il CCJE è favorevole alle prassi che offrono alle associazioni la possibilità di esaminare e commentare le proposte legislative nei settori legati allo statuto dei giudici e all'amministrazione dei tribunali; dovrebbe essere accordato un tempo ragionevole e i risultati dovrebbero essere presi seriamente in

---

<sup>35</sup> Linee direttrici relative alla partecipazione civile alle decisioni politiche, CM (2017) 83, preambolo

<sup>36</sup> Raccomandazione CM/Rec (2007) 14 sullo statuto giuridico delle organizzazioni non governative in Europa, preambolo paragrafo 2

<sup>37</sup> Ibid. paragrafo 77

<sup>38</sup> Parere n. 18 (2015) del CCJE sul ruolo del sistema giudiziario e le sue relazioni con gli altri poteri dello Stato in una democrazia moderna, paragrafo 32

<sup>39</sup> Ibid. paragrafo 33

<sup>40</sup> Ibid. paragrafo 40 e 53 -55

<sup>41</sup> Austria (per i tribunali ordinari), Estonia, Germania, Grecia, Islanda, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia

<sup>42</sup> Finlandia, Italia, Polonia, Svizzera

considerazione. Nello stesso tempo le associazioni dei giudici devono astenersi dall'intervenire su temi controversi sul piano politico che non hanno attinenza con i loro obiettivi.

43. Il CCJE ritiene che una delle missioni essenziali delle associazioni di giudici è quella di impegnarsi responsabilmente per sfruttare ogni possibilità di migliorare il sistema giudiziario e rafforzare lo Stato di diritto.

### **C) Interazione con l'insieme della società**

44. Le associazioni dei giudici sono in una posizione favorevole per informare i media e il grande pubblico sul lavoro e le priorità del potere giudiziario, ivi compresi i doveri e i poteri dei giudici, e altresì sul ruolo del potere giudiziario e degli altri poteri in uno Stato democratico retto dallo Stato di diritto.

45. Il CCJE nota con soddisfazione che numerose associazioni di giudici contribuiscono in maniera significativa ed efficace alle misure dirette a favorire le relazioni e la conoscenza tra il potere giudiziario e il grande pubblico, come programmi educativi sul funzionamento dei tribunali, supporti pedagogici, giornate porte aperte nei tribunali, dibattiti pubblici, presentazioni ed altri programmi di sensibilizzazione, etc.<sup>43</sup> Queste misure sono più efficaci se sono attuate da coloro che lavorano nel cuore del sistema. E dunque importante che le associazioni di giudici partecipino a queste attività. Inoltre è sempre più usuale che le associazioni di giudici organizzino conferenze, ricorrano a strategie mediatiche pro-attive e utilizzino i social media nel loro lavoro: sono iniziative per le quali il CCJE si felicita.

46. Avviene che associazioni di giudici collaborino con ONG per perseguire determinati obiettivi. Questo può permettere di migliorare le possibilità di raggiungere obiettivi comuni, a condizione di evitare ogni politicizzazione.

### **VI. Cosa è necessario affinché le associazioni dei giudici possano compiere la loro missione**

47. Nel 2014 la Commissione di Venezia e l'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti umani (OSCE/ODIHR) hanno adottato le Linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione<sup>44</sup> (di qui in avanti Linee direttrici sulla libertà di associazione), che trattano del diritto fondamentale di fondare associazioni e di aderirvi. Il CCJE approva queste Linee direttrici. La maggior parte delle norme che figurano in questo documento sono ugualmente applicabili alle associazioni dei giudici.

48. Il CCJE richiama in particolare le norme seguenti:

- a) ogni persona ha diritto alla libertà di associazione<sup>45</sup>;
- b) gli adempimenti legati alla creazione e (ove necessario) la registrazione di una associazione non devono essere eccessivamente pesanti né disincentivanti<sup>46</sup>;

---

<sup>43</sup> Parere n. 7 (2005) del CCJE su "Giustizia e società", Capitolo A: le relazioni dei tribunali con il pubblico, paragrafi 10-20 e Parere n.6 (2004) del CCJE sull'equo processo in un tempo ragionevole e il ruolo dei giudici nel processo, prendendo in considerazione il modi alternativi di risoluzione delle controversie, Capitolo A: accesso alla giustizia paragrafi 11-18

<sup>44</sup> Linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione, Commissione di Venezia e OSCE/BIDDH, VC CDL-AD (2014) 046; vedi OSCE/ODIHR Legis-Nr.GDL-FOASS/263/2014

<sup>45</sup> Ibid. paragrafo 122ff

<sup>46</sup> Ibid. paragrafo 151

- c) il principio di gestione autonoma deve essere rispettato e reso praticabile<sup>47</sup>; ciò comporta, tra l'altro, che è vietata ogni influenza esterna sugli obiettivi e i mezzi per attuarli, sulla struttura interna<sup>48</sup> e sulla selezione dei dirigenti di una associazione di giudici<sup>49</sup>;
- d) deve essere garantita la possibilità di partecipare al processo legislativo e a un dialogo trasparente<sup>50</sup> e di commentare i rapporti degli Stati presso gli attori internazionali<sup>51</sup>;
- e) lo scioglimento o la sospensione delle attività devono essere previsti solo in situazioni limitate ed eccezionali<sup>52</sup> e devono essere sottoposti al controllo di un tribunale indipendente<sup>53</sup>;
- f) l'utilizzazione delle nuove tecnologie deve essere autorizzata come avviene in linea generale; devono essere vietate misure di sorveglianza dirette specificamente a controllare le associazioni nonché il blocco dei siti internet<sup>54</sup>;

## **B. La posizione particolare dei giudici**

49. Per le associazioni dei giudici è necessario esaminare alcune questioni poste dalla posizione e dal ruolo particolare dei giudici. I giudici devono essere indipendenti e imparziali. Non solo devono essere indipendenti e imparziali, ma devono anche essere percepiti come tali. I giudici costituiscono l'autorità giudiziaria che è uno dei tre poteri dello Stato, ma è un potere che è esercitato da giudici singoli o in collegio.

50. Per il potere giudiziario in quanto branca del potere statale, è meno facile rispetto ai poteri legislativo o esecutivo – entrambi strutturati attraverso i partiti politici e le gerarchie – esprimere una volontà comune e comunicare con una sola voce con gli altri poteri, i media e la società nel suo insieme.

51. I giudici godono inoltre del diritto fondamentale alla libertà di espressione<sup>55</sup>; ma i singoli giudici sono soggetti a regole di confidenzialità sui casi trattati e su altre informazioni quando fanno dichiarazioni o esprimono il loro pensiero.

52. Il rilievo della dichiarazione di un singolo giudice ha indubbiamente un effetto limitato. Le associazioni dei giudici possono contribuire a colmare questo svantaggio in due modi: contribuendo a definire una posizione comune e comunicandola efficacemente agli attori esterni.

53. Se vi è più di una associazione di giudici nell'ambito del sistema giudiziario, ciascuna può avere una posizione differente riguardo ad alcuni problemi comuni. Se il pluralismo arricchisce il dibattito democratico sulla giustizia, il CCJE valuta positivamente la ricerca di una posizione comune sulle questioni di rilievo al fine di avere un significativo impatto sugli altri attori all'interno e all'esterno del sistema giudiziario.

54. Il CCJE riconosce l'importanza e il valore delle associazioni di giudici. Esse possono contribuire in maniera significativa allo Stato di diritto negli Stati membri, anche se le ricordate peculiarità delle associazioni composte da giudici comportano limitazioni e cautele particolari.

---

<sup>47</sup> Ibid. paragrafo 169 e 171

<sup>48</sup> Ibid. paragrafo 175

<sup>49</sup> Ibid. paragrafo 174

<sup>50</sup> Ibid. paragrafo 183 e 184

<sup>51</sup> Ibid. paragrafo 186

<sup>52</sup> Ibid. paragrafo 244, 245, 251

<sup>53</sup> Ibid. paragrafo 244 e 256

<sup>54</sup> Ibid. paragrafo 265,270,271

<sup>55</sup> Sentenza della Corte Europea dei Diritti umani nei casi Baka c. Ungheria, 23 giugno 2016 e Harabin c. Slovacchia, 20 novembre 2012; vedi anche articolo 11 CEDU

55. Il CCJE ritiene che l'esigenza di indipendenza ed autonomia delle associazioni di giudici sia un elemento essenziale che, da una parte, costituisce un aspetto del diritto fondamentale di fondare una associazione e di aderirvi, ma che, d'altra parte, è strettamente connesso all'indipendenza dei giudici e del potere giudiziario nonché al principio della divisione e dell'equilibrio tra i poteri dello Stato. Anche se le associazioni dei giudici non sono titolari di questi diritti costituzionali, nella pratica, pressioni ed influenze possono essere esercitate indirettamente sui giudici e sul potere giudiziario ove una influenza sia esercitata sulle associazioni dei giudici.

56. Pertanto è assolutamente necessario che gli obiettivi, la struttura interna, le modalità di adesione e la selezione dei dirigenti delle associazioni di giudici siano sottratti ad ogni influenza e controllo esterno.

57. L'adesione ad una associazione non deve avere alcuna influenza sulla carriera dei giudici e non deve presentare né vantaggi né svantaggi. I membri non devono mai essere costretti a dichiarare la loro affiliazione ad una associazione<sup>56</sup> poiché ciò potrebbe ledere il diritto al rispetto della vita privata con riguardo a questi dati sensibili. Dato che le associazioni di giudici tutelano i loro interessi a questo riguardo, i dati relativi ai membri devono essere trattati come quelli dei sindacati, la cui divulgazione è esclusa<sup>57</sup>. Anche se la normativa esige che i giudici dichiarino i loro beni e interessi al fine di rendere trasparenti eventuali conflitti di interesse, ciò non può includere le dichiarazioni di affiliazione alle associazioni dei giudici, poiché non esiste alcun conflitto di interesse tra l'appartenenza a una associazione di magistrati e l'esercizio di funzioni giudiziarie.

### **C. Risorse e organizzazione**

58. A seconda dei loro obiettivi e dei mezzi previsti per metterli in opera, le associazioni dei giudici hanno bisogno, in diversa misura, di risorse. Le quote dei membri sono la principale sorgente di finanziamento della maggioranza delle associazioni. La quota non deve essere discriminante o dissuasiva per non rischiare di escludere i giudici che non potrebbero sostenerla.

59. Spesso sono necessari finanziamenti supplementari e altre risorse. Il CCJE concorda con l'esigenza di cui alle Linee direttrici sulla libertà di associazione per la quale "le associazioni devono poter liberamente sollecitare, ricevere o utilizzare risorse finanziarie, materiali e umane, sia nazionali che straniere o internazionali al fine di esercitare le loro attività"<sup>58</sup>. In ogni caso qualunque tipo di finanziamento deve essere trasparente e non attentare o anche dare l'impressione di attentare all'indipendenza delle associazioni di giudici.

60. Numerose associazioni traggono risorse dalle loro pubblicazioni, attività di formazione, organizzazione di seminari, conferenze e altri eventi o dalla loro partecipazione a progetti nazionali o internazionali. Altre traggono risorse dal loro patrimonio o beneficiano di donazioni, legati o sovvenzioni. Quando sono utilizzate queste fonti di risorse supplementari occorre vegliare con estrema prudenza affinché non sia compromessa l'indipendenza dell'associazione e non vi sia neppure il minimo sospetto di influenza sulle attività dell'associazione. Lo stesso vale se il supporto è fornito dal bilancio statale e se è sottoposto a condizioni. La spesa di fondi pubblici al di fuori del bilancio statale comporta di norma un controllo finanziario. Occorre dunque essere prudenti non solo per la dipendenza da questo finanziamento, ma anche per il controllo esercitato, che non deva mai riguardare il contenuto o la priorità di queste attività.

---

<sup>56</sup> Vedi il Parere del Bureau del CCJE sugli emendamenti apportati l'11 agosto 2017 alla legge sul sistema giudiziario bulgaro (CCJE-BU (2017) 10) del 2 novembre 2017, paragrafi 10-16

<sup>57</sup> Ibid. paragrafo 13 e Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT) Raccolta delle decisioni e dei principi del Comitato della libertà sindacale del Consiglio di amministrazione del OIT, Quinta edizione (rivista) 2006, paragrafo 866

<sup>58</sup> Linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione paragrafo 32

61. Il finanziamento delle associazioni di giudici non deve nuocere al loro carattere non lucrativo e pertanto la formazione di entrate non deve essere il loro obiettivo primario. Una associazione non può ripartire tra i suoi membri i benefici che possono derivare dalle sue attività, ma li deve investire nell'associazione per il perseguimento dei suoi obiettivi<sup>59</sup>. Le associazioni di giudici devono prevedere regole di trasparenza rigorose sui loro finanziamenti.

#### **D. Struttura interna**

62. Le associazioni di giudici dichiarano di agire a nome dei loro membri e di essere guidate da un sentire comune. Devono pertanto adottare una struttura democratica interna, assumere le decisioni e condurre le loro attività in maniera trasparente. Ciò è tanto più importante ove le associazioni, in ragione della loro forte rappresentatività, intendano parlare a nome di tutti i giudici o di tutti quelli di una certa giurisdizione.

63. Per rispondere a queste esigenze, il CCJE raccomanda che i dirigenti dell'associazione (presidente, comitato esecutivo, altri) siano eletti in maniera democratica e non discriminatoria tra i membri ovvero da delegati eletti dai membri. Le decisioni del consiglio direttivo o di altri organi esecutivi devono essere trasparenti e motivate. Un dialogo aperto deve essere stabilito tra i membri e i dirigenti, dando a ciascun gruppo in seno all'associazione la effettiva possibilità di essere preso in considerazione, senza discriminazione alcuna.

#### **E. Relazioni con i partiti politici**

64. Le associazioni dei giudici e i loro dirigenti non devono fare parte né essere vicini ad un partito politico. I tentativi dei partiti o di gruppi politici di influenzare la politica dell'associazione o l'elezione dei dirigenti devono essere nettamente rigettati. I rappresentanti dell'associazione non devono essere percepiti come agenti di gruppi politici, ma come attori esclusivamente impegnati sulle esigenze del sistema giudiziario. Ciò non significa che le associazioni di giudici non interagiscano con i partiti politici. Per far conoscere e operare per le esigenze e le riforme necessarie al sistema giudiziario, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, le associazioni di giudici possono impegnarsi, se un dibattito è necessario, in confronti con i partiti politici che si sono a loro volta impegnati per la democrazia e lo Stato di diritto.

65. Il CCJE non è favorevole a sistemi nei quali diversi gruppi di membri in seno ad una associazione sono sponsorizzati, designati o supportati da differenti partiti politici, soprattutto in occasione di campagne per l'elezione dei responsabili dell'associazione.

#### **F. Le associazioni dei giudici e i sindacati**

66. Le condizioni di lavoro dei giudici, la remunerazione, la pensione e la sicurezza devono essere garantiti dallo Stato. I giudici affrontano le stesse difficoltà di tutti nel rapporto con i datori di lavoro per proteggere e migliorare la loro situazione personale e, sotto questo profilo, le associazioni dei giudici hanno interessi simili a quelli dei sindacati.

67. I giudici possono anche creare sindacati o aderire a sindacati<sup>60</sup>. La legge può imporre alcune restrizioni a questo diritto dei giudici, ma queste restrizioni non devono privare totalmente i giudici di questo diritto fondamentale<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Ibid. paragrafo 43

<sup>60</sup> Commentario dei Principi di Bangalore sulla deontologia giudiziaria paragrafo 176

<sup>61</sup> Vedi Corte Europea dei Diritti umani *Matelly c. Francia*

68. L'adesione dei giudici ai sindacati varia sensibilmente negli Stati membri. In alcuni Stati membri la tradizione giuridica e culturale considera questa adesione come incompatibile con la funzione e il ruolo del giudice. In altri alcuni giudici sono allo stesso tempo membri di sindacati e di associazioni di giudici. Vi sono anche associazioni di giudici che sono riconosciute come sindacati o che si considerano tali<sup>62</sup>. Talora lo statuto dei sindacati fornisce loro risorse aggiuntive.

69. Queste differenti tradizioni devono essere rispettate. Tuttavia il CCJE deve sottolineare che bisogna evitare il rischio che, ove i sindacati siano controllati dai partiti politici, tale politicizzazione non influisca sui giudici e sulla loro immagine. Altrimenti, queste prassi potrebbero portare a sospetti di parzialità e di carenza di imparzialità.

## **VII. Lo statuto, gli obiettivi e il ruolo delle associazioni internazionali di giudici**

70. Nel corso degli ultimi decenni, l'Europa ha rapidamente sviluppato uno spazio giuridico comune. Da una parte sono stati creati sempre maggiori strumenti di cooperazione transfrontaliera tra i sistemi giuridici nazionali, Dall'altra, sotto l'egida della Convenzione Europea dei diritti umani e della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani i comuni valori fondamentali europei hanno dispiegato un effetto diretto sui sistemi giuridici nazionali e sul loro funzionamento. Nello stesso tempo lo sviluppo della giurisprudenza, il potere di stabilire norme e di dare esecuzione ai regolamenti comuni sono stati in parte trasferiti ad attori a livello europeo. Queste nuove istituzioni europee sono state create e assestate grazie all'influenza dei membri dei poteri esecutivi e legislativi nazionali.

71. L'evoluzione sopra richiamata è stata accompagnata dalle iniziative dei rappresentanti dei poteri giudiziari nazionali per l'impegno al livello europeo. Diverse associazioni europee di giudici sono state create, alcune delle quali sono federazioni di associazioni nazionali, mentre altre hanno come membri giudici di diversi paesi ed altre ancora prevedono sia l'adesione di associazioni nazionali sia l'adesione di membri individuali.

72. Queste associazioni offrono ai loro membri una occasione privilegiata per condividere le loro esperienze dei differenti sistemi giuridici e per uno scambio sull'interpretazione delle norme e dei valori comuni.

73. Come le associazioni nazionali dei giudici, le associazioni europee di giudici si impegnano sia a difendere e promuovere l'indipendenza dei giudici e del potere giudiziario, sia a preservare e promuovere lo Stato di diritto.

74. Queste associazioni mirano ad instaurare un dialogo tra gli attori a livello europeo, a contribuire a stabilire norme a questo livello e a sollecitare l'attenzione delle autorità europee sui problemi dei sistemi giudiziari degli stati membri.

75. Le associazioni europee di giudici sono attente alla evoluzione dei sistemi giudiziari nazionali e alla loro conformità alle norme europee. Condividono una vasta esperienza e una piattaforma di scambi tra le autorità giudiziarie nazionali e promuovono la normativa europea. Le associazioni europee contribuiscono largamente all'informazione dei loro membri sugli ultimi sviluppi europei, sull'elaborazione di nuove norme e sulla giurisprudenza, nonché alla loro formazione sulla normativa europea.

76. Aderendo alle associazioni europee di giudici, le associazioni nazionali hanno la migliore opportunità per segnalare i problemi alle autorità europee e possono rafforzare la loro influenza grazie alla reputazione delle associazioni europee. All'interno degli stessi Stati membri talora le osservazioni sono prese in maggiore considerazione se avanzate da un attore europeo.

---

<sup>62</sup> Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo (l'associazione è una sottosezione non registrata di un sindacato di funzionari), Paesi Bassi

77. Il CCJE ha ammesso le associazioni europee allo statuto di osservatori e le ringrazia per i preziosi contributi alle sue riflessioni. Raccomanda agli altri attori europei di seguire questo esempio al fine di coinvolgere le associazioni nei loro lavori.

### **VIII. Come gli Stati membri devono trattare le associazioni di giudici**

78. I principali obiettivi delle associazioni di giudici – promuovere e difendere l’indipendenza dei giudici e del potere giudiziario, lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo – sono conformi ai principi fondamentali del Consiglio d’Europa e agli impegni dei suoi Stati membri. Questo comune interesse dovrebbe condurre ad un impegno come delle associazioni dei giudici e degli Stati membri.

79. Gli Stati devono non soltanto astenersi da applicare restrizioni indirette irragionevoli al diritto di riunirsi pacificamente e di associarsi e al diritto alla libertà di espressione<sup>63</sup>, ma devono anzi tutelare tali diritti<sup>64</sup>.

80. Gli Stati membri devono dunque prevedere un quadro che permetta ai giudici di esercitare liberamente il loro diritto alla libertà di associazione e che consenta alle associazioni dei giudici di operare utilmente alla realizzazione dei loro obiettivi.

81. Le associazioni dei giudici e gli Stati membri devono impegnarsi in un dialogo aperto e trasparente, fondato sulla fiducia, su tutte le questioni rilevanti per il sistema giudiziario.

82. I responsabili politici devono astenersi dal cercare di influenzare i giudici o le loro associazioni per sostenere gli interessi dei partiti politici, né con minacce, accuse ingiustificate o campagne mediatiche, né offrendo promozioni o vantaggi professionali ai dirigenti o ai membri né in qualunque altro modo.

83. Gli Stati membri debbono usare la loro influenza sulle istituzioni europee e sostenere le iniziative che mirano a stabilire e facilitare il dialogo tra queste istituzioni e le associazioni europee dei giudici.

### **IX. Conclusioni e raccomandazioni**

1. Le associazioni dei giudici sono organizzazioni autonome a scopo non lucrativo, composte da membri che ne fanno volontariamente domanda.

2. Il CCJE auspica vivamente che esista almeno una associazione di questo tipo in ciascun sistema giudiziario.

3. Gli Stati membri devono stabilire il quadro nel quale i giudici possono effettivamente esercitare il loro diritto alla libertà di associazione e alla libertà di espressione e devono astenersi da ogni intervento che rischi di limitare l’indipendenza della associazioni dei giudici.

4. Gli obiettivi più importanti delle associazioni di giudici sono quello di assicurare e difendere l’indipendenza dei giudici tutelando il loro statuto e cercando di garantire condizioni di lavoro adeguate, nonché quello di promuovere e migliorare lo Stato di diritto.

5. Le associazioni di giudici possono altresì svolgere un ruolo importante per quanto riguarda la formazione e la deontologia dei giudici e contribuire alle riforme del sistema giudiziario.

---

<sup>63</sup> Vedi sentenza Corte Europea dei Diritti umani *Kudeshkina c. Russia* 26.02.2009

<sup>64</sup> Per gli obblighi negativi e positivi vedi la sentenza della Corte Europea dei Diritti umani *Ollinger c. Austria*, paragrafo 35 e altre; vedi anche il rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione (A/HRC/20/27) 21 maggio 2012, paragrafi 33-42

6. Per il loro ruolo e la loro attività le associazioni di giudici possono apportare un contributo decisivo al funzionamento del sistema giudiziario e allo Stato di diritto. In ogni caso il loro contributo deve essere importante ed apprezzato.
7. E' raccomandato che le associazioni dei giudici abbiano la possibilità di esaminare e commentare le proposte di legge nelle materie legate allo statuto dei giudici e all'amministrazione dei tribunali.
8. Il dialogo tra il personale amministrativo dei tribunali ed i rappresentanti delle associazioni dei giudici, fondato sull'apertura ed il mutuo rispetto di rispettivi ruoli, rinforza l'efficacia del sistema giudiziario e le sue riforme.
9. Le associazioni dei magistrati occupano una posizione favorevole per informare i media e il grande pubblico sul ruolo e sul funzionamento del potere giudiziario e dei giudici.
10. Le associazioni dei giudici devono evitare di orientare le loro attività in funzione degli interessi dei partiti politici o dei candidati a funzioni pubbliche e non devono coinvolgersi in questioni politiche. La loro attività deve limitarsi ai temi dei loro obiettivi.
11. Le associazioni di giudici devono essere strutturate in modo democratico. Finanziamento e processo decisionale devono essere trasparenti, almeno nei confronti dei loro membri.
12. I giudici non devono essere obbligati a rendere nota la loro affiliazione a una associazione di giudici.
13. Le associazioni di giudici facilitano la cooperazione transfrontaliera e permettono confronti con le associazioni di altri Stati membri. Inoltre si associano a livello europeo attraverso alcune associazioni e organizzazioni giudiziarie europee.
14. Le associazioni di giudici a livello europeo svolgono un ruolo significativo nella promozione e protezione dei valori e delle norme giuridiche europee nel settore dello Stato di diritto e dei diritti umani. Pertanto le autorità nazionali ed internazionali debbono prestare adeguata attenzione all'attività di queste associazioni.
15. Il CCJE raccomanda alle istituzioni europee di prendere in considerazione ed utilizzare l'esperienza e le osservazioni che le associazioni europee traggono dai differenti Stati membri e dai loro sistemi giudiziari.
16. Il CCJE promuove scambi regolari tra le associazioni dei giudici e gli attori europei.

*(Traduzione non ufficiale a cura di Edmondo Bruti Liberati e Gualtiero Michellini)*